

L.R. Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (ART. 38) ⁽¹⁾.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). [Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002](#) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2010, n. 24, suppl. straord. n. 1.

(2) Con [L.R. 29 dicembre 2010, n. 35](#) è stata approvata la manovra di finanza regionale 2011 (Legge finanziaria).

Art. 38 *Modifiche alla [legge regionale n. 8/1989](#) "Disciplina dell'artigianato.*

1. Sono soppresse le commissioni provinciali artigianato e così le disposizioni che ne disciplinano la composizione ed il funzionamento di cui agli [articoli 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 della legge regionale n. 8/1989](#) per ultimo modificata dalla [legge regionale n. 11/2002](#).

2. L'[articolo 30 della legge regionale n. 34/2002](#) è così modificato "La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che si avvalgono per le attività di accertamento e controllo degli uffici provinciali regionali".

3. L'espletamento delle funzioni attinenti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione delle imprese artigiane è demandata alle Camere di Commercio, in attuazione della delega sulla tenuta degli albi ai sensi dell'[articolo 30 della legge regionale n. 34/2002](#) come modificato dall'articolo 1.4.

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni della [legge regionale n. 8/1989](#), come per ultimo modificata dalla [legge regionale n. 11/2002](#):

a) all'[articolo 5](#), comma 1, la frase "e istituiti dalla Commissione provinciale artigianato" è eliminata;

b) all'[articolo 6](#), i commi 3 - 4 - 5 - 6 - 9 sono soppressi;

c) gli [articoli 7, 8, 9, 10](#) sono soppressi.

5. Le Camere di Commercio disimpegnano le funzioni di cui all'[articolo 2](#) attraverso una gestione unitaria determinata dalla integrazione tra Albo imprese artigiane e Registro delle imprese, per cui si rinvia all'applicazione dell'[articolo 80 del D.Lgs. n. 59/2010](#).

6. L'iscrizione nel Registro delle imprese con la specifica denominazione di "impresa artigiana" equivale a tutti gli effetti all'iscrizione all'Albo delle imprese

artigiane e comporta il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, sia ai fini costitutivi, sia ai fini della concessione delle agevolazioni previste per tale categoria.

7. Ai fini dell'accertamento e controllo dei requisiti generali previsti per la qualifica di impresa artigiana e dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività segnalata, successivi all'iscrizione, le Camere di Commercio si avvalgono degli uffici provinciali regionali che possono eventualmente chiedere lo svolgimento di integrazione di istruttoria del Comune di riferimento territoriale dell'impresa richiedente.

8. È soppressa la Commissione regionale per l'artigianato e così la disposizione di cui all'[articolo 22 della legge regionale n. 8/1989](#) per ultimo modificata dalla [legge regionale n. 11/2002](#). Le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento Attività Produttive, al quale sono proponibili i ricorsi contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

9. È eliminata la revisione generale degli albi delle imprese artigiane prevista dall'[articolo 11 della legge regionale n. 8/1989](#) per ultimo modificata dalla [legge regionale n. 11/2002](#).

10. Alla revisione dinamica delle imprese si procederà analogamente a quanto previsto per le imprese iscritte nel Registro delle imprese dal [D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247](#) e attraverso la messa in rete delle informazioni tra pubbliche amministrazioni anche conseguente alla prevista unificazione dei processi per l'avvio di impresa in capo allo stesso sistema informativo registri delle imprese/reti dei SUAP.

11. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà con apposito regolamento le modalità di attuazione della presente norma, anche alla luce della innovazione legislativa introdotta dall'[articolo 49 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#) (conv. in [L. 30 luglio 2010, n. 122](#)).

12. Alla Giunta regionale è demandata altresì la redazione del "Testo Unico in materia di artigianato" di cui al testo unico in materia di attività produttive ex [legge regionale n. 4/2009](#) prevedendo il differimento del termine stabilito all'[articolo 3](#) a 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Con apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, saranno disciplinati i rapporti tra Regione Calabria e Camere di Commercio sulle funzioni delegate. All'accertamento delle violazioni provvedono le Camere di Commercio.

14. È soppresso l'[articolo 13 della legge regionale n. 8/1989](#) per ultimo modificato dalla [legge regionale n. 11/2002](#).